



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-gst: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 13/GST del 3 dicembre 2019

#### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 13/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 3 dicembre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

#### GARA DEL 3/11/2019 ATLETIK – EBOLI CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società AS Atletik per la presunta posizione irregolare ai fini del tesseramento di alcuni calciatori e di un Assistente di Parte della Società Eboli Calcio che, in tesi della reclamante, non avrebbero avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto non tesserati con la predetta Società alla data di disputa della partita; trattasi, in particolare, dei seguenti calciatori: BALBI Antonio (nato il 17.04.2002), PASSANANTE Antonio (18.06.1988), GUIDA Giuseppe (4.05.1978), LUNGO Giuseppe (17.05.2003), MARTORELLI Gianfranco (18.07.1971), BALBI Francesco (17.01.1999), MORENA Remo (12.05.1989), BARILE Francesco Maria (16.01.1998), PISCIOTTANO Vincenzo (18.01.1979), DINCA FLORIN Iulian (10.04.1987), LAVORATO Danilo (2.10.1989), ROMANIELLO Mattia (21.12.2001), LOMBARDI Andrea (19.10.2000), SAGARIA Aldo (18.09.1989), MANGIA Lorenzo (30.03.2004), TOMEIO Domenico (17.04.1992), GIUDICE Paolo (12.09.1983), BALBI Antonio (22.05.1985), SATURNO Alessandro (5.08.1988) ed infine l'Assistente di Parte DI LUCA Giuseppe (22.08.1989); esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti di questo C.R. (giusta nota prot. 95 del 25.11.2019) è emerso che tutti i calciatori e l'Assistente di Parte risultano tesserati con la Società reclamata prima della disputa della gara in epigrafe; precisamente, BALBI Antonio (nato il 17.04.2002) tesserato il 13.09.2019, PASSANANTE Antonio (18.06.1988) tesserato il 26.10.2019, GUIDA Giuseppe (4.05.1978) tesserato il 14.10.2019, LUNGO Giuseppe (17.05.2003) tesserato il 1.10.2019, MARTORELLI Gianfranco (18.07.1971) tesserato il 23.10.2019, BALBI Francesco (17.01.1999) tesserato il 13.09.2019, MORENA Remo (12.05.1989) tesserato il 13.09.2019, BARILE Francesco Maria (16.01.1998) tesserato il 13.09.2019, PISCIOTTANO Vincenzo (18.01.1979) tesserato il 18.09.2019, DINCA FLORIN Iulian (10.04.1987) tesserato il 16.10.2019, LAVORATO Danilo (2.10.1989) tesserato 26.10.2019, ROMANIELLO Mattia (21.12.2001) tesserato 14.10.2019, LOMBARDI Andrea (19.10.2000) tesserato il 4.10.2019, SAGARIA Aldo (18.09.1989) tesserato il 19.10.2019, MANGIA Lorenzo (30.03.2004) tesserato il 18.10.2019, TOMEIO Domenico (17.04.1992) tesserato il 1.10.2019, GIUDICE Paolo (12.09.1983) tesserato il 1.10.2019, BALBI Antonio (22.05.1985) tesserato il 1.10.2019, SATURNO Alessandro

(5.08.1988) tesserato il 1.10.2019 ed infine l'Assistente di Parte DI LUCA Giuseppe (22.08.1989) tesserato il 18.09.2019; ne consegue l'infondatezza del reclamo proposto. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. C.R. Campania n. 39 del 7.11.2019, pag. 684, DELIBERA: a) di rigettare il reclamo proposto dalla Società AS Atletik e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato di 0-0, acquisito sul tdg; b) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 ELITE REG.LE**

### **GARA DEL 10/11/2019 AQUILE ROSANERO CASERTA - MONDRAGONE**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Mondragone con cui la predetta Società ha censurato la violazione del C.U. F.I.G.C. L.N.D. C.R. Campania - Regolamento del Campionato Reg. Juniores U19, per aver la reclamata, ASD Aquile Rosanero Caserta schierato "in distinta ben sei (6) calciatori nati nell'anno 2000 (fuori quota), il numero 25, 4, 9, 15, 13, 14" ed aver adoperato in gara n. 3 calciatori fuori quota, poi sostituiti con n. 2 calciatori sempre fuori quota, per un totale di n. 5 calciatori "fuori quota" adoperati; la Società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il reclamo, così come proposto, risulta fondato; ciò alla luce del regolamento sopra citato, a mente del quale "Al Campionato Juniores Under 19 Attività Mista 2019/2020 è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1 gennaio 2001 in poi"; dall'esame del referto arbitrale è emerso che (come peraltro correttamente dedotto dalla reclamante) la Società reclamata ha effettivamente adoperato in gara n. 3 calciatori fuori quota (il n. 25, CEI Stefano, nato il 14.11.2000; il n. 4 PEPE Luigi, nato il 27.12.2000; il n. 9 LOMBARDI Antonio, nato il 13.03.2000) due dei quali sostituiti (PEPE e LOMBARDI) da altrettanti n. 2 calciatori fuori quota (n. 14 FINICELLI Federico, nato 13.07.2000 e PEZZELLA Vincenzo, nato il 29.05.2000), così impiegando un totale di n. 5 calciatori, in violazione del Regolamento del Campionato Juniores Under 19 Attività Mista; la norma in commento, infatti, che va interpretata letteralmente (secondo l'art. 12 delle Preleggi, criterio privilegiato per l'interpretazione delle norme) si riferisce all'impiego dei calciatori quale loro utilizzo effettivo in gara, e non al mantenimento di un numero massimo di giocatori nell'ambito della stessa partita. P.Q.M., il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 40 del 14.11.2019, pag. 737, DELIBERA: a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Mondragone; b) per l'effetto, di infliggere, ex art. 10 CGS (richiamato anche dal Regolamento del Campionato Juniores Under 19 Attività Mista), alla Società ASD Aquile Rosanero Caserta, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in favore della reclamante; c) di infliggere, sempre per le ragioni di cui innanzi, alla Società ASD Aquile Rosanero Caserta, l'ammenda di euro 60,00; d) di inibire il Dirigente Accompagnatore della Società ASD Aquile Rosanero Caserta, Sig. PISCIOTTA Antonio, fino al 12.12.2019; e) dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.

### **A CARICO DI SOCIETÀ**

#### **AMMENDA E PERDITA DELLA GARA:**

Euro 60,00 AQUILE ROSANERO CASERTA  
vedi delibera

## **A CARICO DIRIGENTI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/12/2019**

PISCIOTTA ANTONIO (AQUILE ROSANERO CASERTA)

vedi delibera

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

### **GARA DEL 10/11/2019 MANOCALZATI - ECLANESE 1932 CALCIO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Eclanese Calcio 1932 con cui la predetta Società ha censurato la violazione del C.U. F.I.G.C. L.N.D. C.R. Campania - Regolamento del Campionato Reg. Juniores U19, per aver la reclamata schierato nella gara de qua più di n. 3 calciatori "fuori quota" (nati nell'anno 2000); la Società reclamata, ritualmente evocata, non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti, va rilevato che il reclamo è stato depositato in Segreteria il 20.11.2019, in violazione dell'art. 67 CGS, che prescrive il deposito nel termine di 3 gg feriali dalla disputa della gara; ciò determina l'improcedibilità dell'impugnativa, che ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 42 del 21.11.2019, pag. 806, DELIBERA: a) di dichiarare improcedibile il reclamo proposto dalla Società Eclanese Calcio 1932; b) per l'effetto, di omologare il risultato di 1-1, acquisito sul tgd; c) attesa la natura delle censure prospettate dalla reclamante, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza; d) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**

### **GARA DEL 16/11/2019 FOOTBALL CIRO CARUSO - MONTERUSCELLO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Pol. Dil. Monteruscello con cui ha rappresentato soltanto di non aver potuto disputare la gara in epigrafe atteso che il campo risultava occupato da un'altra gara "con arbitro non federale come riportato da rapporto firmato del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e confermato dal Direttore di Gara"; regolarmente evocata, la ASD Football Ciro Caruso, ha esposto, nelle proprie controdeduzioni, di non essere l'unica Società ad utilizzare il campo di gioco e che la circostanza che il campo di gioco fosse occupato, era dovuta alle avverse condizioni meteo che avevano fatto slittare un altro incontro, previsto per le ore 12.00; esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che la richiesta di disputa della gara per le ore 18.00 del giorno 16.11.u.s. è stata formulata dalla stessa Società ASD Football Ciro Caruso; al netto di tale circostanza, va rilevato che la Società che ospita una gara in casa (a prescindere dalla titolarità o meno dell'impianto deve assicurarsi che la stessa possa essere regolarmente disputata (sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista disciplinare e di ordine pubblico); eventuali carenze in tal senso, dunque, sono imputabili alla Società ospitante a titolo di responsabilità oggettiva (in termini, cfr. C.U. LND C.R. Campania n. 25 del 31.10.2019) di qui la fondatezza del reclamo proposto. P.Q.M., il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 C.G.S. e sciogliendo la riserva di cui al C.U.

F.I.G.C. L.N.D. n. 31 del 21.11.2019, pag. 412, DELIBERA: a) di accogliere il reclamo proposto dalla Società Pol. Dil. Monteruscello; b) per l'effetto, di infliggere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, alla Società A.S.D. Football Ciro Caruso; la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in favore della reclamante; c) di restituire la tassa reclamo, se versata.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE**

### **GARA DEL 10/11/2019 LUIGI VITALE - SCUOLA CALCIO N. GRAVINA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Nino Gravina 1986 per la presunta posizione irregolare di alcuni calciatori della Società ASD Luigi Vitale che, in tesi della reclamante, non avrebbero avuto titolo a partecipare alla gara de qua in quanto non avrebbero compiuto, alla data della partita, il quattordicesimo anno di età, come da regolamento; esperita l'attività istruttoria, va rilevato che il preannuncio di reclamo non risulta ritualmente notificato alla Società ASD Luigi Vitale, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui il reclamo è improcedibile e ciò ne preclude l'esame nel merito. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società Nino Gravina 1986 e, per l'effetto, omologare il risultato di 3-2, in favore della Società reclamata, acquisito sul tgd; b) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **PRECISAZIONE: C.U. N. 12/GST DEL 28 NOVEMBRE 2019**

Per un errore di carattere informatico, alla pagina n. 26 del C.U. di cui all'epigrafe, è stato riportato un preannuncio di reclamo relativo alla gara Castelpoto – La Rocca del 20/10/2019, gara conclusasi, a suo tempo, regolarmente.

**Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 3 dicembre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**